

COMUNE DI CORREGGIO

Provincia di REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con atto consiliare n. 178 del 28/11/1996, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 16/12/1996, prot. n. 39032.

Modificato con atto consiliare n. 130 del 24/09/1998, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 07/10/1998, prot. n. 8920.

Integrato con atto consiliare n. 105 del 27/07/2001, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 22/08/2001, prot. n. 8242.

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	pag. 5
Art. 2 - Competenze	pag. 5
Art. 3 - Responsabilità	pag. 6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 6

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione e obitori	pag. 7
---	--------

CAPO III FERETRI

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro	pag. 8
Art. 7 - Verifica e chiusura dei feretri	pag. 9
Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 9
Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri	pag. 11
Art. 10 - Piastrina di riconoscimento	pag. 11

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Modalità di trasporto e percorso	pag. 12
Art. 12 - Trasporti funebri	pag. 12
Art. 13 - Trasporti gratuiti e a pagamento	pag. 13
Art. 14 - Orario dei trasporti	pag. 14
Art. 15 - Norme generali per i trasporti	pag. 14
Art. 16 - Riti religiosi	pag. 15
Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale	pag. 15
Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	pag. 15
Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 16
Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 17
Art. 21 - Trasporto all'estero o dall'estero	pag. 17
Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti	pag. 17
Art. 23 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	pag. 18

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Art. 24 - Elenco cimiteri	pag. 19
Art. 25 - Disposizioni generali - Vigilanza	pag. 19
Art. 26 - Smaltimento rifiuti	pag. 20

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 27 - Disposizioni generali	pag. 21
Art. 28 - Piano cimiteriale	pag. 21
Art. 29 - Reparti speciali nel cimitero	pag. 22

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Inumazione	pag. 23
Art. 31 - Cippo	pag. 23
Art. 32 - Tumulazione	pag. 24
Art. 33 - Deposito provvisorio	pag. 25

CAPO IV
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 34 - Esumazioni ordinarie	pag. 25
Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni Ordinarie	pag. 26
Art. 36 - Esumazione straordinaria	pag. 26
Art. 37 - Estumulazioni	pag. 27
Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 29
Art. 39 - Raccolta delle ossa	pag. 29
Art. 40 - Oggetti da recuperare	pag. 29
Art. 41 - Traslazioni	pag. 30

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 42 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	pag. 30
Art. 43 - Urne cinerarie	pag. 31

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44 - Norme generali di vigilanza	pag. 31
Art. 45 - Orario	pag. 32
Art. 46 - Disciplina dell'ingresso	pag. 32
Art. 47 - Divieti speciali	pag. 33
Art. 48 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri	pag. 34
Art. 49 - Custodia del cimitero	pag. 35
Art. 50 - Riti funebri	pag. 36
Art. 51 - Epigrafi sulle tombe	pag. 36
Art. 52 - Fiori e piante ornamentali	pag. 37
Art. 53 - Materiali ornamentali	pag. 37
Art. 54 - Disponibilità dei materiali	pag. 37

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 55 - Sepulture private	pag. 38
Art. 56 - Durata delle concessioni	pag. 40

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

Art. 57 - Accesso al cimitero	pag. 41
Art. 58 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di di ricordi funebri	pag. 42
Art. 59 - Responsabilità - Rimborso consumi	pag. 43
Art. 60 - Recinzione aree - Materiali di scavo	pag. 44
Art. 61 - Introduzione e deposito materiali	pag. 44
Art. 62 - Orario di lavoro	pag. 45
Art. 63 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 45
Art. 64 - Vigilanza	pag. 45

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 65 - Funzioni - licenza	pag. 45
Art. 66 - Divieti	pag. 46

TITOLO V
LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARI. SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

CAPO I

Art. 67	- Sepolcri privati fuori dei cimiteri . . .	pag. 47
Art. 68	- Tumulazione nei sepolcri privati	pag. 47

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69	- Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 48
Art. 70	- Mappa	pag. 48
Art. 71	- Annotazioni in mappa	pag. 48
Art. 72	- Registro giornaliero delle operazioni Cimiteriali	pag. 49
Art. 73	- Schedario dei defunti	pag. 49
Art. 74	- Scadenziario delle concessioni	pag. 49

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75	- Efficacia delle disposizioni del Regolamento.	pag. 50
Art. 76	- Cautele.	pag. 50
Art. 77	- Responsabile dell'ufficio comunale. . . .	pag. 51
Art. 78	- Concessioni pregresse.	pag. 51
Art. 79	- Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio. . . .	pag. 51
Art. 80	- Rimesse di carri funebri - Norma transitoria.	pag. 52

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART . 1
OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n.285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2
COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate degli articoli 112, 113, 114 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente, così come da deliberazione del D.G. n° 1386 del 29/06/95 e delle indicazioni del Direttore Sanitario protocollo A.U.S.L. 5753 del 21/08/95 e del Servizio Ospedaliero per quanto di propria spettanza.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.89 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 112, 113, 114 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, e/o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, previo parere del Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri in ossario comune;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;
- f) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa;
- g) il recupero e il relativo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio delle salme morte in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico quando ricorrano gli estremi di cui alla lettera f del presente art. 4 comma 2.
- h) l'utilizzo ove necessario delle celle frigorifere;

- i) l'inumazione di indigenti salme non identificate, parti di cadaveri e feti;
- l) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
- m) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità Competente;
- n) trasporto dei cadaveri dall'abitazione idonea al deposito di osservazione o all'obitorio quando ricorrono agli estremi di cui alla lettera f del presente art.4 comma 2;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'Amministrazione Comunale, e sono eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.

4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. L'A.U.S.L. e il Comune individuano d'intesa e previo specifici accordi, l'obitorio ed il deposito di osservazione che devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri. Il deposito di osservazione e l'obitorio potranno essere ubicati o presso l'Ospedale, o presso il cimitero del capoluogo, ovvero presso altro edificio idoneo per requisiti igienici e sanitari. All'allestimento e alla gestione di tali strutture provvede l'Ente proprietario dei locali presso i quali le stesse sono ubicate.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate od estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate;

l'accesso è consentito sulla base delle misure cautelative disposte dall'Autorità Sanitaria sul parere del responsabile del Servizio igiene Pubblica.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di igiene Pubblica del Distretto dell'A.U.S.L. e dal D.Lgs 17/03/1995 n° 230.

6. La sorveglianza delle salme per la rivelazione di eventuali manifestazioni di vita può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale incaricato.

7. Le operazioni sulla salma quali sistemazione, vestizione e similari devono essere svolte nei pubblici depositi di osservazione e obitori, solo da personale specificamente incaricato e autorizzato.

CAPO III FERETRI

ART . 6 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8 e non prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con l'ausilio di elettrocardiografo nei modi previsti.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro e rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6. E' vietato l'utilizzo di dispositivi atti a modificare la temperatura corporea della salma prima che sia trascorso il previsto periodo di osservazione e stilato l'apposito certificato necroscopico.

ART. 7

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato.

2. Detto personale deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e dovrà curare l'apposizione dei sigilli nei casi previsti

3. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. e personale tecnico all'uopo incaricato vigila e controlla sulla corretta applicazione della norma.

ART. 8

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI (art. 75 D.P.R. 285)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè :

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- il feretro deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10.09.1990 n.285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.37, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti

entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10.09.1990 n.285;

- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n.285;
- e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Coordinatore dei Servizi di igiene pubblica della A.U.S.L, o suo delegato, il rinnovo del feretro con il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata sulla cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può venir realizzata anche tramite rimozione di idonei perni predisposti.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal

Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Le imprese di Pompe Funebri dovranno inoltre strettamente attenersi, per le caratteristiche delle casse utilizzate, a quanto definito nel secondo comma art.65 del presente regolamento.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In tal caso diviene superflua la cerchiatura del feretro nei casi previsti.

ART. 9

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.8, comma 1, lett. a) e lett. e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari da destinarsi alle due specifiche tipologie di sepoltura previste.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 10

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla

cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 11 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T. U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, autorizzati dal Sindaco può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Responsabile dell'ufficio comunale competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Responsabile del Servizio di igiene Pubblica della A.U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 12

TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare il trasporto con diritto di privativa nel caso che il medesimo venga gestito in una delle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) mediante costituzione di Azienda Speciale;
- c) mediante costituzione di S.P.A. ;
- d) mediante costituzione di consorzio con altri Enti Pubblici;
- e) in regime di convenzione con altri Comuni nel solo caso di gestione diretta.

Il Comune può inoltre gestire il trasporto anzidetto mediante affidamento del medesimo in concessione a terzi con o senza diritto di privativa anche a mezzo di concessione multipla facendo espletare il servizio di trasporto in forma paritetica a tutte le imprese specializzate che ne facciano domanda all'Amm.ne Comunale, regolarmente costituitesi nelle forme di legge e che abbiano idonei requisiti sia soggettivi che oggettivi, previa formale autorizzazione e previo eventuale pagamento di un diritto fisso di cui all'art. 19 II° Comma del D.P.R.10/09/90 n°285.

E' fatta altresì salva la facoltà di liberalizzare il servizio di trasporto funebre rimanendo in ogni caso in capo all'Amm.ne Com.le la determinazione delle relative tariffe e l'eventuale imposizione del diritto fisso di cui sopra.

Con atto del competente organo comunale si provvederà previa valutazione discrezionale, stante i rilevanti aspetti sociali di tale attività, ad optare per la forma di gestione più opportuna tra quelle sopra evidenziate.

ART. 13

TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto, con il medesimo carro, di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art.9, la sosta lungo il percorso;
- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, nei casi previsti dal precedente art. 4;

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3. Si intendono fatti salvi i diritti sanitari spettanti al Servizio igiene Pubblica competente del territorio.

ART. 14

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. Il trasporto delle salme in tutti i giorni festivi dell'anno è vietato, salva la ricorrenza di più festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico sanitari, solo per le salme provenienti da fuori Comune è autorizzato l'ingresso nel cimitero per la deposizione del feretro in camera mortuaria; la tumulazione avverrà il giorno successivo, non festivo, salvo deroghe in casi eccezionali che verranno decise al momento.

Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto a spalla, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie, sentito il parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.U.L.S. o suo delegato.

ART. 15

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto é raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e di corretta chiusura feretro e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 16

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 17

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, sentito il parere del Responsabile del Servizio di igiene Pubblica dell'A.U.S.L o suo delegato, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. I trasferimenti di feti e resti anatomici dall'ospedale al cimitero vengono eseguiti dal personale incaricato formalmente dall'Autorità Sanitaria Locale, su parere del Responsabile SIP.

ART. 18

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del Servizio di igiene Pubblica dell'A.U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i, necessari provvedimenti per le disinfezioni e quant'altro necessario, ai sensi di quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. 285/90.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.5 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'A.U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 19

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune é autorizzato dal Sindaco con decreto emesso a seguito di domanda presentata dall'interessato vivente. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente che la domanda sia corredata dai soli dati anagrafici del defunto.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.8,

secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

4. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art.12.

5. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta dai terzi autorizzati secondo quanto previsto dal medesimo art.12.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25 del D.P.R. 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 20

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme per la tumulazione nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con proprio nulla-osta a seguito di domanda degli interessati, secondo le procedure stabilite nell'art. 102 del D.P.R. n.285/1990.

ART. 21

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt.28, 29 e 30 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

ART. 22

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90. .
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane resti mortali assimilabili, secondo quanto previsto dagli art. 24,27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con idonea saldatura, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.43.

ART. 23

RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO (art. 21 D.P.R. 285)

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione/disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del servizio di igiene Pubblica dell'A.U.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

ART. 24
ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art . 337 del T. U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al seppellimento delle salme in modo unificato esercitando le funzioni nelle seguenti strutture cimiteriali:

- 1) Cimitero Correggio
- 2) " " Budrio
- 3) " " Canolo
- 4) " " Fazzano
- 5) " " Fosdondo
- 6) " " Lemizzone
- 7) " " Mandrio
- 8) " " Mandriolo
- 9) " " Prato
- 10) " " San Biagio
- 11) " " San Martino Piccolo
- 12) " " San Prospero

ART. 25
DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 285/90.

3. Alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede con personale proprio o appositamente individuato dal Comune. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge.

6. Il Responsabile del Servizio di igiene Pubblica dell'A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 26

SMALTIMENTO RIFIUTI E RECUPERO DI SOSTANZE E MATERIALI CHE SI REINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI.

1. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 915 del 10/09/1982 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

2. I fiori secchi, le carte, le corone, i ceri e similari dovranno essere raccolti e collocati, a cura dei produttori e degli operatori addetti alle operazioni cimiteriali, negli appositi contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

3. I materiali quali rottami, lapidi e similari dovranno essere smaltiti separatamente e nelle discariche o negli impianti autorizzati.

4. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, i decori e gli avanzi di indumenti che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali sono rifiuti speciali da avviarsi per lo smaltimento in idoneo impianto di incenerimento.

Eccezionalmente lo smaltimento di detti rifiuti potrà avvenire per modeste quantità e sotto il controllo del Servizio di igiene Pubblica mediante reinterro in idonea area cimiteriale.

La raccolta di detti rifiuti durante la esumazione deve essere condotta con particolare cura e sotto controllo del Servizio di Igiene Pubblica.

5. I resti umani provenienti da esumazione o estumulazione completamente mineralizzati, devono essere adeguatamente raccolti

e destinati agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione, ove consentito.

6. I resti umani provenienti da esumazione o estumulazione non completamente mineralizzati dovranno essere, ove possibile, cremati o reinterati in idonea area cimiteriale.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 27 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n.285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

4. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e dal successivo art.31.

ART. 28 PIANO CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare del Servizio di igiene Pubblica del Distretto del l'A.U.S.L. Si applica l'art. 139 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- d) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) reparti speciali.

4. Il cinerario comune, se esistente dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

5. Al piano cimiteriale devono essere allegate:

- a) planimetria in scala 1:500/1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio con l'indicazione degli spazi esistenti per sepolture comuni e private, e dei loculi in essi previsti ed esistenti ed estesa alle zone circostanti e area di rispetto cimiteriale;
- b) planimetria in scala 1:2000 con indicate le opere di assetto cimiteriale. Le planimetrie dovranno essere aggiornate ogni qualvolta siano apportate modifiche o siano ampliate le strutture esistenti.
- c) Ai responsabili del procedimento dei lavori di ampliamento è fatto obbligo di consegnare copia del certificato di collaudo delle nuove strutture con allegate le riproduzioni grafiche al responsabile del patrimonio immobiliare comunale.

6. Il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

7. Il Comune trasmette copia del piano Cimiteriale approvato e degli strumenti ad esso connessi al Responsabile del Servizio igiene Pubblica ai fini dell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza.

ART. 29

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero del Capoluogo è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o, ove possibile, cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

5. Nel cimitero del capoluogo viene individuata apposita area per il seppellimento di prodotti abortivi e di prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

6. All'interno di un campo di una struttura cimiteriale viene individuata l'area riservata al reinterro di quanto definito dal Comma 4 dell'art 26 del presente Regolamento.

7. Il reinterro dei resti mortali non completamente mineralizzati avviene in aree idonee predefinite delle strutture cimiteriali.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 30 INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione. Esse hanno una durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/90.

2. Sono obbligatorie le inumazioni nei Cimiteri Comunali nei casi previsti dall'art.50 del D.P.R. n.285/90.

ART. 31

CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dal privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura dal Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba purchè di conformazione e dimensioni tali da non superare i 2/3 della superficie della fossa al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali.

4. L'installazione e la fornitura delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

6. E' vietata la realizzazione di bordi perimetrali delle fosse in materiali cementizi o similari; in ogni caso i manufatti realizzati non devono debordare dal perimetro della fossa.

ART. 32

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le norme di cui all'art.76 77 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

4. Tutte le operazioni di muratura delle nicchie, dei loculi, delle lapidi e nelle tombe di famiglia sono effettuate solo ed unicamente da personale individuato dall'Amministrazione Comunale. Il pagamento delle quote dovute per tali operazioni verrà effettuato dai privati al competente ufficio. Il materiale necessario per la muratura sarà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Le lapidi verranno poste in opera entro 60 giorni dal pagamento della relativa quota.

ART. 33

DEPOSITO PROVVISORIO

1. E' concesso il prestito tra privati solo quando non c'è disponibilità di loculi. Entro 30 gg. dalla data in cui l'Amministrazione Comunale mette a disposizione nuovi loculi, il prestito deve cessare; in caso contrario la tumulazione da provvisoria diventa definitiva. Nel caso in cui in un cimitero esistano diversi loculi singoli, che non possono formare una coppia nè in senso verticale nè in senso orizzontale, in presenza di un progetto di ampliamento del cimitero stesso, l'Amministrazione Comunale di fronte alla richiesta di dare in concessione una coppia di loculi, può autorizzare la tumulazione provvisoria in uno dei loculi disponibili. La tumulazione provvisoria é concessa sino alla disponibilità dei nuovi loculi.

2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi di sua proprietà, situati in ordini alti (6° e 7°), in attesa che la salma venga traslata in tomba di famiglia. La tumulazione provvisoria è concessa per un periodo massimo di due anni, previo il pagamento della relativa tariffa. Al termine dei due anni, se la traslazione non viene effettuata si considererà la tumulazione definitiva.

3. Per coloro che intendono acquistare area cimiteriale per costruzione di tomba di famiglia è obbligatorio restituire all'Amministrazione Comunale eventuali loculi vuoti, occupati e nicchie ossario già avuti in concessione. Per i loculi vuoti l'Amministrazione comunale rimborserà il costo sostenuto dal concessionario con esclusione delle spese di registrazione del rogito e dell'I.V.A. I loculi occupati e le nicchie occupate o vuote, una volta effettuata la traslazione nella tomba di famiglia saranno a disposizione dell'Amministrazione per la

normale concessione, senza che la stessa debba alcun rimborso al concessionario.

4. E' assolutamente vietata la permuta di loculi e nicchie tra cittadini, onde evitare speculazioni di sorta.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 34
ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, con propria ordinanza Comunicazione viene trasmessa al Servizio igiene Pubblica in tempi utili al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 35
AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni sistematiche di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 36

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione qualora il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi e nei termini stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salme di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. dichiarari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 37

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo non sia inferiore ai 30 anni;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria competente cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati raccolti in modo idoneo in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso può essere avviato, previa segnalazione al S.I.P. competente, per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Viceversa, qualora gli eredi o aventi causa lo richiedano e previo parere del S.I.P., è ammessa la successiva tumulazione del feretro nello stesso loculo in seguito a sistemazione del cofano come previsto al successivo punto 8. In questo caso si dovrà procedere alla stipula di un nuovo atto di Concessione trentennale con decorrenza immediata, ovvero, qualora le tecniche scientifiche lo permettano con l'introduzione nel cofano di enzimi chimici e su richiesta dei parenti aventi causa, una permanenza nel loculo di cinque anni pagando la relativa tariffa.

8. A richiesta degli interessati, solamente per le tombe di famiglia, e i loculi a concessione perpetua, all'atto della domanda dell'estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo parere del S.I.P., può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nella stessa tomba previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

10. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa.

ART. 38

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 39

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, previa loro idonea raccolta in condizioni tali da garantirne l'identificabilità salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 40

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti ed alla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 41 TRASLAZIONI

1. Il posto in loculo a concessione trentennale o cinquantennale assegnato alle salme all'entrata nel Cimitero è definitivo; sono tuttavia ammessi avvicinamenti, nel caso che si tratti di coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle e unicamente nei posti disponibili al momento del decesso del secondo congiunto.

Le traslazioni possono essere autorizzate se la richiesta interessa due diversi cimiteri comunali o la traslazione da loculo a tomba di famiglia.

E' altresì autorizzata, anche all'interno dello stesso cimitero, la traslazione di salme purchè tumulate dopo il 1° gennaio 1995 e in loculi alti ubicati al VI° e VII° ordine.

In tale ultimo caso e previa verifica della mancata disponibilità di loculi al I°, II°, III°, IV° e V° ordine nelle diverse arcate del cimitero, è possibile procedere all'apertura di nuova arcata per traslazione salma ad ordine inferiore al VI°.

E' vietato qualsiasi altro tipo di spostamento.

I loculi resisi liberi a seguito di traslazione salme e la cui concessione cimiteriale non è ancora scaduta rientrano nella piena proprietà e disponibilità del Comune senza dover riconoscere alcun rimborso al concessionario o avente titolo.

Se la salma da traslare è tumulata in loculo a concessione perpetua, detto loculo può essere riacquistato, con concessione

trentennale, dal concessionario o avente titolo, dietro versamento del 50% del prezzo del loculo vigente all'atto della concessione.

Sono ammesse deroghe solo se formalizzate con ordinanza del Sindaco.

Comportando le traslazioni estumulazioni straordinarie, si rimanda per queste agli articoli corrispondenti per le procedure di legge relative.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 42

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di una salma, è rilasciata dal Sindaco su richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nell'art. 79 D.P.R. 285/90; la firma medica di cui in detto articolo viene convalidata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto dell'A.U.S.L.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 43

URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario o ossario comune.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 che comprovino di essere Associazioni riconosciute ai sensi del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta

al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero e/o ossari comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 44 NORME GENERALI DI VIGILANZA

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso durante la vita la loro residenza o domicilio;
- c) cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune o morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) nati morti e il prodotto del concepimento;
- e) resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) cadaveri di persone che pur non avendo mai avuto la residenza o il domicilio nel territorio del Comune abbiano espresso in vita la volontà di essere tumulati o inumati in un cimitero del Comune.

2. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 285/90 sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti propri delle sepolture private esistenti nel cimitero.

3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, che li dispone tramite i servizi comunali. Il Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

ART. 45 ORARIO

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La chiusura viene segnalata in modo idoneo in ogni struttura cimiteriale.

3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Custode delle strutture Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 46

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone non vedenti;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualche sorta, se non previamente autorizzate;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecorose o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni (6) quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 47

DIVIETI SPECIALI

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare, fumare;
- b) entrare in bicicletta, motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori di qualsiasi natura, senza la relativa autorizzazione.
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione e estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Custode, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi portavasi;
- q) l'ammissione delle bande musicali ad esclusione della "tromba" per l'esecuzione del "silenzio";
- r) entrare con autofunebri in occasione dei funerali.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione. I trasgressori saranno puniti con una ammenda che va da un minimo di £. 1.000.000 (unmilione) ad un massimo di £. 10.000.000 (diecimilioni), fatto salvo il diritto degli aventi causa a rivalersi sugli esecutori per il danno subito. L'ammenda minima sarà da applicare in tutti i casi di modeste violazioni e senza recidiva, mentre, viceversa, l'ammenda massima sarà da applicare ogni qualvolta la violazione possa portare particolare pregiudizio per la sicurezza, la salute pubblica e l'ornato, e nei casi di recidiva di precedenti violazioni.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 48

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 49

CUSTODIA DEL CIMITERO

1. La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze del Concessionario, che rimane tuttavia escluso da qualsivoglia responsabilità sia verso atti di vandalismo effettuati all'interno ed all'esterno del cimitero, sia da atti di incuria eseguiti dall'utenza. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica vigila sul regolare funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti atti ad assicurarne il regolare funzionamento.

2. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'applicazione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza e la conservazione dei Cimiteri, anche valendosi di personale all'uopo delegato.

Il Custode svolge le seguenti funzioni:

- a) custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero;
- b) fornisce la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- c) segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni private;
- d) cura personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- e) cura la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- f) cura la pulizia dei portici, dei locali, ed in generale, di tutto il cimitero;
- g) provvede alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, copri tomba di cui al III° comma dell'Art. 31, etc.;
- h) esegue gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- i) segnala al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato per tutti gli inconvenienti o i problemi igienico-sanitari eseguendo le disposizioni da questo impartite.
- l) non permette che avvenga il seppellimento senza la preliminare consegna del permesso di seppellimento con i documenti prescritti a seconda del caso;
- m) cura la regolare registrazione di tutte le salme che vengono sepolte.
- n) accerta le violazioni amministrative alle norme del presente regolamento ed ai divieti di cui al precedente art. 47, redigendo rapporto per il Dirigente Comunale competente all'irrogazione delle sanzioni. A tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare che il custode, all'uopo nominato dal Concessionario, sia idoneo a condurre l'attività di accertamento delle violazioni in menzione.

ART. 50

RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio competente, che a sua volta informerà il Comando di Polizia Municipale.

ART. 51

EPIGRAFI SULLE TOMBE

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano
2. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'articolo relativo alle cautele.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di centimetri 30 (trenta) e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 52

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite al precedente articolo, e siano contenute all'interno del perimetro del copritomba.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART 53

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale verranno collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in

qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero e che, col tempo siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 54

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune. Le tombe possono essere nuovamente concesse a persone bisognose accertate tali dal Responsabile del servizio tramite gli uffici competenti.

2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta ed entro 30 giorni dalla data dell'operazione, concessi alla famiglia.

3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 55

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, nicchie, ossario, nicchie cinerarie etc.)
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, etc.)

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990n. 285 rispettivamente per tumulazione ed estumulazione o per le inumazioni, estumulazioni e esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale è stipulata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 dal Dirigente di settore o persona, all'uopo delegata, dal Segretario Generale.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinabile e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione e diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10. La manutenzione delle sepolture private e dell'area verde circostante in concessione, ove esistente, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

11. Nelle aree verdi in concessione circostanti le sepolture private, è consentita la sola piantumazione di sempreverdi che non superino l'altezza di metri 1,50. Allorchè le piante siano tenute con deplorabile trascuratezza, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente avvertirà, a mezzo raccomandata, i concessionari invitandoli a ripristinare le condizioni di decoro entro dieci giorni. Se trascorso tale termine i concessionari non avranno ottemperato a quanto prescritto, il Responsabile dell'ufficio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 56

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 109/1990 n. 285

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in perpetuo per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali da computarsi dal giorno della tumulazione della salma.

3. Il Comune può dare in concessione i loculi per le tumulazioni, nel numero massimo di due, solo in presenza della salma come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 338 del 12/11/1977, così come la vendita di nicchie ossarie e cinerarie è ammessa solo in presenza dei resti o delle ceneri. La concessione del secondo loculo è autorizzata per gli ascendenti e discendenti del concessionario in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado. In deroga a quanto sopra e per casi eccezionali è autorizzata con ordinanza del Sindaco la concessione di un terzo e quarto loculo.

E' ammessa la vendita di un loculo, anche se non in presenza della salma, in favore di una persona ultraottantenne; è altresì ammessa la vendita del 2° loculo a persona vivente ultraottantenne solo nel caso di avvicinamento del coniuge defunto, con il vincolo, da evidenziarsi sull'atto di concessione, di occupazione del loculo libero solo ed esclusivamente da parte dell'acquirente.

In presenza di ampliamento di un cimitero si procede all'apertura, per la concessione, di un'arcata con disponibilità di tutti i loculi; la successiva arcata è resa disponibile per la concessione solo quando la precedente è esaurita completamente in tutti gli ordini disponibili; solo in presenza di due loculi disponibili per la concessione, che però non consentono di formare una coppia nè in senso orizzontale nè in senso verticale, l'Ufficio comunale preposto è autorizzato all'apertura di una successiva arcata.

L'acquisto, da parte degli aventi diritto, di loculi alti e ubicati al VI° e VII° ordine è reso facoltativo conseguentemente è altresì autorizzata l'apertura di successiva arcata, previa verifica della mancata disponibilità di loculi al I°, II°, III°, IV° e V° ordine nelle diverse arcate del cimitero interessato, per concessione loculi richiesti ad ordine inferiore al VI°.

4. Mentre le nicchie ossario, le urne cinerarie e le aree per cappelle e tombe di famiglia sono cedute rispettivamente in concessione perpetua e per novantanove anni, i loculi sono ceduti per un periodo di trent'anni da computarsi dal giorno dell'introduzione della salma.

5. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale concede il rinnovo della concessione stessa dietro versamento dell'intero prezzo del loculo vigente all'atto del rinnovo. Solo per i loculi dati in concessione perpetua, può essere permessa la estumulazione della salma, con diritto da parte del concessionario o avente titolo al riacquisto del loculo, in concessione trentennale e con decorrenza immediata, dietro versamento del prezzo corrispondente al 50% del costo vigente all'atto del rinnovo.

In entrambi i casi si procede al rilascio di un nuovo atto di concessione.

I resti mortali delle salme occupanti i loculi ex perpetui per i quali si è proceduto ad un nuovo atto di concessione, possono essere collocati negli stessi loculi o in nicchie ossario. Allo scadere della concessione, qualora non ci siano eredi o aventi titolo dei concessionari, l'Amministrazione Comunale rientra in possesso dei loculi e farà riporre i resti mortali nell'ossario comune.

6. Alla scadenza della concessione se gli aventi titolo dei concessionari non si dimostrano interessati al rinnovo della concessione, il loculo ritorna in proprietà dell'Amministrazione Comunale che nulla deve agli eredi o aventi titolo quale rimborso. I resti mortali della salma tumulata in questione, saranno depositati nell'ossario comune.

7. Hanno diritto di uso del loculo le persone esplicitamente menzionate nell'atto di concessione.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

ART. 57
ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda, corredata del certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni o pulitura di monumenti e lapidi, nonché per i lavori di piccola e ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

5. Qualora questa attività all'interno dei Cimiteri abbia comunque carattere di continuità, gli addetti dovranno dimostrare di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale e di lavoro autonomo, nonché presentare i necessari adempimenti previsti dalle norme vigenti che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.P.R. 285 del 10/9/90, in quanto compatibili.

ART. 58
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 dell'art. 94 del DPR 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi realizzabili nelle sepolture private è stabilito dalle specifiche norme del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale che riguardino esclusivamente piccole decorazioni o iscrizioni applicate sulle lapidi delle tombe sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, ricordi e similari, purchè non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente art. 53.

ART. 59

RESPONSABILITÀ - RIMBORSO CONSUMI

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. I concessionari delle sepolture private devono corrispondere per l'esecuzione di lavori di costruzione delle tombe e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui i lavori relativi comportino l'allacciamento provvisorio all'impianto elettrico o/e idrico gestito dal Comune, un rimborso forfettario determinato dalle tariffe vigenti.

ART. 60

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte e secondo le norme in vigore riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 61

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, e purchè non superino il peso a pieno carico di quintali 35.

2. In caso di impiego di materiali di peso rilevante, che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei vialetti interni dei Cimiteri, è fatto obbligo alle Imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse.

3. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

6) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ART. 62

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di polizia mortuaria.

ART. 63

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, tutti i lavori, la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, sono sospesi per il periodo indicato, dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 64

VIGILANZA

1. Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale e il Servizio di Igiene Pubblica per la parte di competenza accertano, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvedono alla emissione di apposito Verbale di conformità.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 65 FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme da e in altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T. U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari; i feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui vengono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge (certificazione, apposizioni di idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del D.P.R. 285/90).

3. Le imprese che esercitano anche le funzioni di trasporto funebre devono disporre di mezzi idonei e certificati tali, nonché di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall'Art.21 del D.P.R. 285 del 10/09/90.

Tali imprese devono esibire a richiesta degli organi di vigilanza documentazione inerente le procedure utilizzate per il decoroso

espletamento del servizio (manuale Operativo) e le caratteristiche organizzative e di dotazione minima di personale e di mezzi.

ART. 66

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

TITOLO V

LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI. SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

CAPO I

ART. 67

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

1. I titolari di concessione perenne di Loculi sono tenuti a partecipare ai costi di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria in proporzione al valore del loculo concessionato alla data di realizzazione dei lavori medesimi.

2. Le costruzioni delle cappelle private fuori dai cimiteri destinate ad accogliere salme o resti mortali di cui all'art. 340 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, sono autorizzate dal Sindaco previa approvazione del C. C. e parere del Responsabile del Servizio igiene Pubblica.

L'avente titolo dovrà richiedere ispezione tecnica del luogo con eventuali spese a carico fissate nel tariffario.

3. Per la costruzione di cappelle private e per l'uso di quelle esistenti devono rispettarsi tutti i requisiti prescritti dal D.P.R. 285/90 e dal presente regolamento e in particolare la cappella privata dovrà sorgere in luogo attorniato per un raggio di 200 mt. da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedono

la concessione o sui quali gli stessi assumono il vincolo di inalienabilità e inedificabilità.

4. Venendo meno le condizioni di cui al precedente comma il diritto d'uso delle cappelle private costruite fuori dai cimiteri decade.

5. I sepolcri privati o i cimiteri particolari a norma dell'art. 104 comma 4 del D.P.R. 285/90 sono soggetti alla Vigilanza dell'autorità comunale.

ART. 68

TUMULAZIONE NEI SEPOLCRI PRIVATI

1. Per la tumulazione nelle cappelle private oltre alle autorizzazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90 occorre il nulla-osta del Sindaco, rilasciato dopo l'accertamento del diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 69

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità .

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti " .

ART. 70

MAPPA

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni

delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 71

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, libera o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) estremi dell'atto di concessione;
- e) data e numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 72

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 73

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio comunale, sulla scorta del registro di cui all'art. 62, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura;

ART. 74

SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornato le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 75

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria con D.P.R. 285/90 e nel T. U. delle Leggi Sanitarie.

In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

5. Per la violazione delle disposizioni di natura igienico sanitaria contenute nel presente Regolamento si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Comunale di Igiene.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 76

CAUTELE

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni etc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata ingiudicata.

ART. 77

RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, spetta al Responsabile di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del settore

competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

ART. 78

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 75 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 79

SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato sviluppato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 80

RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento costituisce parte integrativa del Regolamento Comunale di Igiene.